



N. R.G. 5-1/2023

Liquidazione controllata ANTONINO CARUSO E MARIA AGASTA QUACECI



TRIBUNALE DI ROVERETO

Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del sovraindebitato

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dott. Giulio Adilardi	Presidente
dott. Michele Cuccaro	Giudice relatore
dott. Fabio Peloso	Giudice

Visto il ricorso proposta in data 07.04.2023 nell'interesse di Antonino Caruso e Maria Agata Quaceci;

Sentito il Giudice relatore;

Vista la relazione del Gestore della Crisi avv. Filippo Bettini depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;



Visti gli artt. 268 ss. CCII

PQM

1. **nomina** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
2. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Filippo Bettini;
3. **ordina**, ove non già depositati, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza i ricorrenti a restare nell'abitazione di residenza sino alla sua vendita, salvo quanto previsto dall'art. 560, comma 6 cpc ;
6. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



7. **ordina** l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, in € 770 la somma necessaria per il sostentamento **dei debitori e della famiglia**, ordinando agli stessi di mettere a disposizione della procedura **con cadenza mensile il reddito residuo** per i successivi tre anni;
9. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
10. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Rovereto, 13/04/2023



Il Giudice Relatore

dott. Michele Cuccaro

Il Presidente

dott. Giulio Adilardi

